

MATERIALE
Anagrafe - 1

Ministero dell'Ambiente

N. 0923 / 98 / 2.1.6
 Repubblica Italiana
 N.



Roma, 23 MAR. 1998

R

BOL. 1

ALL'AZIENDA U.S.L. n. 4 Matera
 Via Montescaglioso

c. att. ne dir. gen. Fortunato

Oggetto: richiesta parere tecnico sull'applicazione dei decreti attuativi della legge 447/95.

Poiché la propagazione del suono proveniente da sorgenti diverse può avvenire sia dall'interno che dall'esterno dell'edificio, per non applicare il criterio differenziale occorre accertarsi che siano verificate entrambe le condizioni di cui ai punti a) e b) del comma 2, art. 4 del dPCM 14.11.97.

Infatti basta che una sola delle condizioni sia non soddisfatta per applicare il criterio differenziale.

I limiti differenziali di immissione si possono applicare anche in assenza di zonizzazione: è necessario a tal fine individuare le aree esclusivamente industriali e prive di insediamenti abitativi, per le quali il criterio differenziale non si applica. In assenza di zonizzazione valgono i limiti di cui all'art. 8 del d.P.C.M. 44.14.1997.

Il criterio differenziale dell'art. 4 del dPCM 14.11.97 deve essere applicato in sostituzione del criterio differenziale del dPCM 01.3.91.

Il Direttore Generale
 Dr. Cipriano Clini

